



Città di Vignola

Regolamento
Imposta Municipale Unica
(IMU)

Approvato con delibera di C.c. n. 35 del 27.5.2020 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 53 del 29.7.2020, con delibera di C.C. n. 32 del 20.03.2023 e con delibera di C.C. n. 103 del 28.12.2023.

Sommario

Art. 1 PRESUPPOSTO	3
Art. 2 UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE,.....	3
Art. 3 IMMOBILI INAGIBILI	3
Art. 4 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE	3
Art. 5 - DETERMINAZIONE PERIODICA E PER ZONE OMOGENEE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI.....	3
Art. 6 - ESENZIONE DELL'IMMOBILE DATO IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI VIGNOLA, ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E ALL'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI ESCLUSIVAMENTE PER L'ESERCIZIO DEI RISPETTIVI SCOPI ISTITUZIONALI O STATUTARI.....	4
Art 6 BIS - ESENZIONE PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA	4
Art. 7 - DICHIARAZIONE A PENA DI DECADENZA DEI CASI RIENTRANTI NELLA AGEVOLAZIONI COMUNALI.....	4

Art. 1 PRESUPPOSTO

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili così come disciplinato dai commi 738 e ss della Legge 160 del 27 dicembre 2019 cui si fa rinvio per la disciplina generale e particolare non oggetto di regolamentazione comunale.

Art. 2 UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE,

E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e nella quale gli stessi avevano residenza e dimora abituale qualora acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed alle sue pertinenze così come definite dall'art. 1 comma 741 lett. b) della Legge 160/2019.

Art. 3 IMMOBILI INAGIBILI

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 1 comma 747 lett. b) della Legge 160/2019 le caratteristiche per godere della riduzione d'imposta per il periodo di tempo per il quale sussistono entrambe le condizioni di inagibilità, sono:

1. l'immobile non deve essere utilizzato o utilizzabile dal contribuente (assenza di residenza anagrafica, sede legale di società, privo di utenze)
2. l'immobile deve aver subito una fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione come definiti ai sensi delle vigenti definizioni edilizie (non applicabile, quindi, ai fabbricati in costruzione) ed in particolare deve essere interessato da almeno tre delle seguenti condizioni, oltre a quella di cui al punto 1:
 - sopravvenuto crollo totale o parziale, cedimento della copertura (tetto)
 - sopravvenuto crollo totale o parziale, cedimento delle pareti
 - sopravvenuto crollo totale o parziale, cedimento dei solai
 - Servizi igienico-sanitari non più utilizzabili e privi di allacciamento alla rete fognaria;
 - Impianto elettrico non a norma;

L'agevolazione si applica anche nel caso in cui l'immobile sia oggetto di specifica ordinanza di inagibilità emessa dall'autorità competente nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1.

Art. 4 -VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 5 - DETERMINAZIONE PERIODICA E PER ZONE OMOGENEE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI

La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili o il metodo per calcolarlo, al fine ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso qualora per le medesime aree o aree similari per collocazione, tipologia e caratteristiche manchino del tutto, nel quinquennio precedente, altri riferimenti di mercato quali, esemplificativamente rogiti, perizie giurate, rivalutazione.

**Art. 6 - ESENZIONE DELL'IMMOBILE DATO IN COMODATO GRATUITO
ALCOMUNE DI VIGNOLA, ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
EALL'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI ESCLUSIVAMENTE
PERL'ESERCIZIO DEI RISPETTIVI SCOPI ISTITUZIONALI O STATUTARI**

L'immobile dato in comodato gratuito al Comune di Vignola, all'Unione di Comuni Terre di Castelli eall'ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionalio statutari è esente dall'imposta per la quota comunale

**Art 6 BIS - ESENZIONE PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DALLE AZIENDE
PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA**

In applicazione della facoltà di cui all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 04/05/2001 n 207, si stabilisce che gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) in seguito al riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), sono esenti dall'applicazione dell'Imposta municipale unica solo se utilizzati per gli scopi istituzionali

**Art. 7 - DICHIARAZIONE A PENA DI DECADENZA DEI CASI RIENTRANTI NELLA
AGEVOLAZIONI COMUNALI**

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate stabilite dall'ente così come per i casi di agevolazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale unica, apposita dichiarazione, utilizzando il modello predisposto dall'ente, con il quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificchino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.